

Rieti, 14 gennaio 2010

Convegno nazionale

*Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
dalle Università alle realtà Lavorative:
dal mondo universitario alle realtà
aziendali*

*Le novità sanzionatorie più significative introdotte dal D.Lgs
81/08 e dal decreto correttivo 106/09 per DL, dirigenti, preposti
e lavoratori*

I capisaldi della riforma

Il “correttivo” al T.U. sulla sicurezza reca un’importante rivisitazione del vigente apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di perfezionare l’attuazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), della L. 3 agosto 2007, n. 123, e, quindi, **garantire la rimodulazione degli obblighi** di datore di lavoro, dirigenti, preposti e degli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale, sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente svolti.

I capisaldi della riforma

Innanzitutto, nel nuovo testo introdotto con il D.Lgs. n. 106/09, si puniscono con maggiore gravità gli inadempimenti commessi in realtà lavorative connotate da un particolare pericolo per coloro che ne entrano a far parte "proporzionando" le sanzioni tenendo conto del rischio di impresa.


Dunque, si è conservato l'automatismo che prevede l'aumento delle sanzioni in ipotesi di rischio imminente prevedendo, al contempo, *sanzioni amministrative* per la violazione di obblighi di natura strettamente formale, come pure consentito dal criterio di delega.

I capisaldi della riforma

Parimenti, viene mantenuto *il solo arresto* (e non anche l'ammenda) per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (laddove, invece, nell'ipotesi in cui la violazione del provvedimento inibitorio concerna le ipotesi di sospensione per lavoro irregolare, la sanzione è alternativa) nonché per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili, in quanto condotta gravemente pericolosa per la salute dei lavoratori:

a) art. 14

b) art. 55



I capisaldi della riforma

La "prescrizione obbligatoria" (ex D.Lgs. n. 758/1994), che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare all'effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità:

a) Art. 301

b) Art. 301-bis.

I capisaldi della riforma

Quanto alla misura degli aumenti, la pena dell'arresto è stata mantenuta agli attuali livelli, mentre l'ammenda (generalmente, salvo i casi in cui si prevede il solo arresto, alternativa all'arresto) è stata aumentata, previo arrotondamento, in misura tendenzialmente pari (quando non superiore) alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto.

I capisaldi della riforma

Si puntualizza nella *Relazione di accompagnamento*, che si è avuta l'accortezza di individuare l'ammontare del massimo dell'ammenda tenendo conto che a tale somma debba potersi applicare il citato meccanismo di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, che ammette il soggetto obbligato a pagare il quarto del massimo dell'ammenda.

Tale metodo - ancorato a criteri oggettivi - è stato seguito per la "riscrittura" di ogni disposizione di natura sanzionatoria inserita nell'articolato e, quindi, anche con riferimento ai Titoli successivi al Titolo I.


I capisaldi della riforma

Si evidenzia nella *Relazione* come il “correttivo” introduca un meccanismo in forza del quale l'ammontare delle ammende viene incrementato, *in via automatica e senza necessità della adozione di un atto avente forza di legge*, tenendo conto dell'aumento degli indici ISTAT, ogni quinquennio, in modo da rendere dinamico l'apparato sanzionatorio ed, al contempo, costante la afflittività della ammenda (il cui "peso" attuale verrà mantenuto allo stesso livello anche per il futuro) nel corso degli anni.

Sintesi delle novità

- a)** estensione della procedura di definizione mista amministrativo - penale, prevista dal D.Lgs. n. 758/1994, ai reati contravvenzionali in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/08 nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, anche se puniti con la sola pena dell'ammenda (nuovo art. 301, modificato dall'art. 142 del D.Lgs. n. 106/09);
- b)** estensione della procedura di cui sub a), agli illeciti amministrativi puniti con sanzione amministrativa pecuniaria (nuovo art. 301-bis, introdotto dall'art. 143 del D.Lgs. n. 106/09);
- c)** riformulazione della procedura di definizione delle contravvenzioni, previste dal D.Lgs. n. 81/08, punite con la sola pena dell'arresto (nuovo art. 302, sostituito dall'art. 144, comma 1, del D.Lgs. n. 106/09);
- d)** previsione di un nuovo "potere di disposizione" attribuito agli organi di vigilanza (nuovo art. 302-bis, introdotto dall'art. 144, comma 2, del D.Lgs. n. 106/09);
- e)** abrogazione della "speciale" attenuante originariamente prevista dall'art. 303, D.Lgs. n. 81/08 (norma abrogata dall'art. 145 del D.Lgs. n. 106/09).

E' chiara la "ratio" della modifica **sub a)** in quanto finalizzata ad ampliare la possibilità di ricorso al D.Lgs. n. 758/94:



Prima il contravventore aveva unicamente il diritto di richiedere al giudice penale l'oblazione semplice, prevista dall'art. 162 c.p., senza poter beneficiare della "speciale" procedura estintiva prevista dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. n. 758/94, venendo dunque privato della possibilità di definire anticipatamente la propria posizione davanti all'organo di vigilanza, con obbligo di rivolgersi al giudice penale.

Quanto all'introduzione **dell'art. 301-bis**, la stessa rende applicabile il meccanismo di estinzione agevolata di cui al citato D.Lgs. n. 758/1994 anche agli illeciti amministrativi, al fine di riconoscere al trasgressore che ottempera e regolarizza la propria situazione di inosservanza la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo pagando una somma pari al minimo edittale:



A tal fine, si evidenzia nella *Relazione*, come siano stati rimodulati i minimi e i massimi edittali in modo da spingere il trasgressore verso una tempestiva e concreta regolarizzazione, previsione coerente con quanto previsto dalla legge delega all'articolo 1, comma 2, lettera f).

Le modifiche al Titolo XII in tema di disposizioni processuali: le novità

L'art. 302, in ragione dei problemi interpretativi ed applicativi che ha suscitato e tenendo conto di essi, viene sostituito da un meccanismo operativo maggiormente semplice del precedente, pur avendo analoga finalità ed efficacia.



1. Per le contravvenzioni punite *con la sola pena dell'arresto*, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'articolo 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. *La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.*



N.B.: la legge n. 94/2009 ha portato il criterio di ragguglio dell'art. 135 c.p. ad € 250 per ogni giorno di pena detentiva.

2. La sostituzione di cui al comma 1 *non è consentita* quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso *un periodo di tre anni* dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, *il reato si estingue*.

Le modifiche al Titolo XII in tema di disposizioni processuali: le novità

E' introdotto, inoltre, **l'art. 302-bis** per la valorizzazione dello strumento della *disposizione*, utilizzabile dagli organi di vigilanza per impartire indicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le modifiche al Titolo XII in tema di disposizioni processuali: le novità

Tale valorizzazione, si legge nella *Relazione*, corrisponde alla necessità di adottare, nei confronti dell'impresa, una misura che consenta il ripristino dei livelli di tutela e che privilegi l'approccio prevenzionistico a quello sanzionatorio.

La norma si applica, favorendo in tal modo la "scelta" dell'imprenditore per gli strumenti "dinamici" e volontaristici delle norme tecniche e delle buone prassi in luogo di quelli "rigidi" delle previsioni normative, dove le norme tecniche e le buone prassi sono disposizioni per loro natura idonee a modificare il parametro di riferimento per il soggetto obbligato in relazione alla migliore soluzione tecnica disponibile in un dato momento storico.

Infine, quanto ***all'art. 303*** del "testo unico", la norma viene abrogata in quanto, nei primi mesi di applicazione, come si legge nella Relazione, è stata generalmente rilevata la sua difficile operatività.



SENTENZA N. 29545 UD. 7 LUGLIO 2009 - DEPOSITO DEL 17 LUGLIO 2009

La Corte ha affermato ***non solo*** che l'adempimento delle prescrizioni antinfortunistiche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell'organo di vigilanza "vale come attenuante", ***ma anche*** che detta attenuante è applicabile anche ai fatti pregressi in quanto norma più favorevole al reo.

*Il nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di
plurime violazioni degli allegati tecnici*

Il “correttivo” al TU sulla sicurezza, innovando rispetto al “vecchio” testo del D.Lgs. n. 81/08, introduce *un criterio autonomo* in caso di constatata plurima violazione delle disposizioni contemplate dagli allegati tecnici.

Il nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di plurime violazioni degli allegati tecnici

Il D.Lgs. n. 106/09, infatti, prevede in più articoli oggetto di puntuale modifica (art. 68, comma 2; art. 87, comma 5; art. 159, comma 3; art. 165, comma 2; art. 178, comma 2), che *“la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza”* relativi ai **luoghi di lavoro** (alcuni punti di cui agli allegati IV, V e XIII), di quelli relativi alla **segnaletica di sicurezza** (alcuni punti di cui agli allegati XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII) ovvero di quelli relativi alle **attrezzature munite di videoterminale** (alcuni punti di cui all’allegato XXXIV) *“è considerata una unica violazione”* ed è punita, per ciascuna delle ipotesi previste dalle singole disposizioni richiamate, con una sola pena.

*Il nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di
plurime violazioni degli allegati tecnici*

Per tutte le ipotesi contemplate, peraltro, il legislatore prevede che
*“L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i
diversi precetti violati”*.

La ragione di tale innovazione viene esplicitata nella Relazione di
accompagnamento al decreto “correttivo”.




*Il nuovo criterio della violazione "unitaria" in caso di
plurime violazioni degli allegati tecnici*

La rivisitazione di ciascuna delle citate disposizioni nelle quali è introdotto questo innovativo criterio di individuazione della sanzione applicabile, oltre a *rendere più agevole l'operatività del meccanismo dettato dal richiamato art. 298* (in quanto sarà sicuramente più semplice non soltanto per l'organo di vigilanza e per il magistrato ma anche per lo stesso contravventore provvedere all'individuazione dell'unica sanzione applicabile in caso di contemporanea violazione di più precetti contemplati, oltre dal Titolo I, anche da uno o più dei restanti Titoli del TU sulla sicurezza), è diretto a *fornire una interpretazione autentica agli organi di vigilanza*, i quali avevano ripetutamente segnalato la difficoltà di individuare un metodo unico di contestazione delle violazioni contravvenzionali relative agli allegati "tecnici", con particolare riferimento al numero di prescrizioni da applicare in presenza di diverse violazioni, tutte relative a fattispecie omogenee.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Le modifiche alla disciplina sanzionatoria introdotte dal D.Lgs. n. 106/09 al Titolo I, riguardano in particolare:

- a) l'art. 14;*
- b) l'art. 55;*
- c) l'art. 56;*
- d) l'art. 57;*
- e) l'art. 58;*
- f) l'art. 59;*
- g) l'art. 60.*



Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.


Si nota, anzitutto, la complessiva riscrittura *dell'art. 14*



la modifica ha lo scopo di *eliminare qualsiasi discrezionalità* nell'adozione del provvedimento sanzionatorio individuando in tal modo tassativamente i casi e le condizioni per l'adozione della sospensione.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Quando è possibile adottare da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze) i provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni ?



a) quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

b) in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



N.B.: in attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate *nell'Allegato I*.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

ALLEGATO I - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- Mancata formazione ed addestramento;
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
- Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Violazioni che espongono al rischio d'incendio


- Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
- Mancanza mezzi estinzione incendi;

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.


Si ha *reiterazione* quando:



nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, ***lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole.***

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Si considerano *della stessa indole*



le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell'Allegato I.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata:

- a) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un ***provvedimento interdittivo alla contrattazione*** con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione *e comunque non superiore a due anni*;

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, *la durata del provvedimento è pari a due anni*, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei *cantieri edili*.

Ai provvedimenti del presente articolo *non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241*.

Limitatamente alla sospensione dell'attività di impresa, all'accertamento delle *violazioni in materia di prevenzione incendi*, indicate all'Allegato I, provvede ***il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente***.

Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano *anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali*, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1.

In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione può essere *revocato* da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

4. E' *condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* di cui al comma 1:

- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

- a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso *ricorso, entro 30 giorni*, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, *i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso.*

Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito:

a) con l'arresto fino a sei mesi *nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*

b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro *nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.*

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare *non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa. (v. ante, Direttiva sull'attività ispettiva del Ministro Sacconi del 18 settembre 2008)*

In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

L'art. 55, disposizione sanzionatoria destinata a reprimere le violazioni degli obblighi incombenti su datore di lavoro e dirigenti è, tra le norme del T.U. sulla sicurezza, quella che subisce la più profonda trasformazione.




Il “correttivo” interviene sulla norma in questione all’art. 32 del D.Lgs. n. 106/09.

Innanzitutto, il legislatore del 2009 ha reputato opportuno applicare la più grave tra le sanzioni di cui al "testo unico" ***al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l'adempimento degli obblighi in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.***

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Nel *comma 1* si è scelto di sanzionare l'art. 29, comma 1, il quale richiama l'obbligo di valutazione del rischio e redazione del documento di valutazione del rischio



mentre l'art. 34, comma 2, viene sanzionato nella prospettiva che un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, c.d. R.S.P.P. (il quale, alle condizioni individuate nel "testo unico", può essere anche un datore di lavoro), non formato coincide di fatto con un responsabile non nominato.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Quanto alla mancata adozione, nei cantieri temporanei e mobili, del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), essa viene punita nella sede propria (in quanto non si può sanzionare una norma non ancora definita nel medesimo testo di legge).




Viene, invece, aggiunta l'ipotesi della nomina del medico competente.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Sempre al **comma 1** dell'articolo in commento, il legislatore aderisce alla richiesta contenuta nei pareri di Camera e Senato per eliminare la lett. c), in ragione della circostanza che la mancata nomina del medico competente è obbligo delegabile da parte del datore di lavoro e che, pertanto, deve essere posto a carico anche del dirigente (quindi, inserito al successivo comma 4).

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.


All'art. 55, **comma 2**, in piena coerenza con quanto imposto dal criterio di delega in materia di sanzioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge n. 123/2007, viene mantenuta la sanzione del solo arresto ove le violazioni di cui al precedente comma 1 vengano realizzate in aziende a rischio imminente di infortunio, al fine di dissuadere il possibile contravventore dal tenere le condotte in oggetto in ambienti di lavoro connotati da particolare pericolo infortunistico.



Viene mantenuta, come richiesto nei pareri di Camera e Senato in ragione dell'indice infortunistico elevato nel settore, l'originaria lett. c), che prevede l'arresto in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese edili che svolgano lavori di rilevante entità.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Al **comma 3** si costruisce una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l'istituto della prescrizione, disciplinato all'art. 301) per le ipotesi di "irregolarità parziali" del documento di valutazione dei rischi, riferite ai profili di maggiore incidenza sostanziale ai fini della tutela effettiva.



Con lo stesso criterio, graduando la pena per il principio di proporzionalità, si costruisce il **comma 4** per le altre ipotesi di parziale irregolarità del documento di valutazione del rischio (D.V.R.).

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.


Il *comma 5* viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena in coerenza con le motivazioni esplicitate dal legislatore del 2009, sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l'originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava).

In accoglimento della proposta sul punto contenuta nei pareri parlamentari, si mantiene la sanzione dell'arresto (sempre alternativo all'ammenda) per i datori di lavoro o i dirigenti che non forniscano ai lavoratori i necessari Dispositivi di Protezione Individuale.

Infine, il comma tiene conto della violazione dell'articolo 26, nuovo comma 3-ter e conferma la sanzione amministrativa pecuniaria (portata nel massimo a 300 euro in luogo dei precedenti 500) per l'omessa comunicazione da parte del datore di lavoro o del dirigente del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Anche *l'art. 56*, disposizione sanzionatoria destinata a reprimere le violazioni degli obblighi incombenti sul preposto è, tra le norme del T.U. sulla sicurezza, quella che subisce profonde trasformazioni.



Il “correttivo” interviene sulla norma in questione all’art. 33 del D.Lgs. n. 106/09.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

La modifica dell'art. 56 è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni del "testo unico", si applichino nei confronti dei preposti inadempienti *sempre le stesse sanzioni*, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'art. 19.

Di conseguenza, si è provveduto ad eliminare dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'art. 56.

Tuttavia, con riferimento ad alcuni *Titoli "speciali"* connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle "generali" previste dal Titolo I e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità (art. 298).

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

In tal senso, dunque, il legislatore del 2009 ha provveduto *a sopprimere talune disposizioni sanzionatorie "speciali"* ed, in particolare:

- 1) quelle previste dal Titolo IV (**art. 159**, sostituito dall'art. 88 del D.Lgs. n. 106/09, mediante la soppressione delle disposizioni sanzionatorie "speciali", originariamente previste per i preposti dal "vecchio" art. 159, comma 2);
- 2) quelle previste dal Titolo V (**art. 166**, abrogato dall'art. 92 del D.Lgs. n. 106/09);
- 3) quelle previste dal Titolo VI (**art. 171**, abrogato dall'art. 94 del D.Lgs. n. 106/09);
- 4) quelle previste dal Titolo VII (**art. 179**, abrogato dall'art. 96 del D.Lgs. n. 106/09).

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Diversamente, si è provveduto *a sostituire altre disposizioni sanzionatorie "speciali"* ed, in particolare:

- 1) quelle previste dal Titolo IX (**art. 263**, sostituito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 106/09, mediante la rimodulazione delle disposizioni sanzionatorie "speciali", originariamente previste per i preposti dal "vecchio" art. 263);
- 2) quelle previste dal Titolo X (**art. 283**, sostituito dall'art. 132 del D.Lgs. n. 106/09, mediante la rimodulazione delle disposizioni sanzionatorie "speciali", originariamente previste per i preposti dal "vecchio" art. 283).

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Cosa cambia

- 1) pena detentiva e pecuniaria RIDOTTE (per violazione art. 19, lett. a), e) ed f)
- 2) pena detentiva e pecuniaria AUMENTATE (per violazione art. 19, lett. c)
- 1) pena pecuniaria RIDOTTA (per violazione art. 19, lett. b) e d) ;
- 2) pena PIU' GRAVE per la violazione dell'art. 19, lett. g)
- 1) pena pecuniaria SOPPRESSA (prima era prevista solo per la violazione dell'art. 19, lett. g)

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Quanto ***all'art. 57***, disposizione sanzionatoria destinata a reprimere le violazioni degli obblighi incombenti sui ***progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori***, anch'essa viene ad essere sostituita, ma *"in peius"* quanto all'entità delle sanzioni per i progettisti e gli installatori.



Il *"correttivo"* interviene sulla norma in questione all'art. 34 del D.Lgs. n. 106/09.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Cosa cambia

Violazione art. 22:

- 1) condotta: uguale;
- 2) pena detentiva e pecuniaria AUMENTATE

Violazione art. 23:


- 1) condotta: uguale
- 2) pena detentiva e pecuniaria RIDOTTE

Violazione art. 24:

- 1) condotta: uguale
- 2) pena pecuniaria AUMENTATA

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Quanto *all'art. 59*, disposizione sanzionatoria destinata a reprimere le violazioni degli obblighi incombenti sui *lavoratori*, anch'essa viene ad essere sostituita, ma sostanzialmente *"in peius"*, sia per l'entità delle sanzioni che per l'ampliamento delle violazioni .



Il "correttivo" interviene sulla norma in questione all'art. 36 del D.Lgs. n. 106/09.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

La modifica del sistema sanzionatorio dedicato ai lavoratori è diretta a prevedere che, per tutte le disposizioni di "testo unico", si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti *sempre le stesse sanzioni*, correlate alla inosservanza degli obblighi generali di cui all'art. 20, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Di conseguenza, si è proceduto, al pari di quanto verificatosi per i preposti, ad eliminare dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo della statuizione di cui all'art. 59 ed, in particolare, le sanzioni di carattere “speciale” previste nel Titolo IX, relativo alla disciplina in materia di “Sostanze pericolose” (art. 265, abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. n. 106/09).

Tuttavia, se si eccettua una riformulazione delle sanzioni “speciali” contenute nel Titolo IV, relativo alla disciplina in materia di “Cantieri temporanei o mobili” (art. 160) – *la più significativa trasformazione riguarda, in particolare, il Titolo X, relativo alla esposizione agli agenti biologici* (connotato da pericoli più elevati), in quanto è parso opportuno al legislatore del 2009 mantenere due fattispecie particolari, punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle generali.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Deve, tuttavia, registrarsi con riferimento all'art. 59 una clamorosa "svista" del legislatore.

Ed infatti, nella *Relazione di accompagnamento* al "correttivo", si legge: "Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori, infine, l'articolo 59 del "testo unico" viene modificato accogliendo la richiesta di abbassare i livelli delle sanzioni per i lavoratori, avanzata sia da parte sindacale che nell'ambito dei pareri di Camera e Senato" (pag. 26).

Ed infatti, è il semplice raffronto tra le sanzioni previgenti e quelle attualmente rimodulate dal "correttivo" a smentire apertamente quanto sostenuto in precedenza, posto che nessuna diminuzione della sanzioni prima prevista è contenuta nel "nuovo" testo dell'art. 59: diversamente, risulta invece una evidente penalizzazione di comportamenti dei lavoratori che prima del "correttivo" non erano previsti dalla legge come reato (v., in particolare, la nuova violazione dell'art. 43, comma 3, primo periodo, prima non sanzionata).

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Cosa cambia

Lett. a):

- 1) condotta: diversa (estesa alla violazione art. 43, comma 3, primo periodo, prima non sanzionata)
- 2) pena detentiva e pecuniaria UGUALI

Lett. b):

- 1) condotta: uguale (n.b.: per i lavoratori autonomi, oggi la violazione, punita allo stesso modo, è inserita nell'art. 60, comma 2)
- 2) sanzione pecuniaria UGUALE

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Quanto **all'art. 60**, disposizione sanzionatoria destinata a reprimere le violazioni degli obblighi incombenti sui *componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile*, sui *lavoratori autonomi*, sui *coltivatori diretti del fondo*, sui *soci delle società semplici operanti nel settore agricolo*, sugli *artigiani* e sui *piccoli commercianti*, anch'essa viene ad essere sostituita, ma "*in peius*" rispetto al passato, soprattutto per la trasformazione di alcune violazioni da illeciti amministrativi a illeciti penali (cioè, veri e propri reati puniti con sanzioni penali), dovendosi peraltro coordinare la modifica dell'art. 60 con quella dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/08.

Le modifiche alle sanzioni relative al Titolo I: le novità.

Cosa cambia

Comma 1, lett. a):

- 1) condotta: uguale
- 2) sanzione: diversa e più grave (prima la condotta costituiva illecito amministrativo, punito con sanzione pecuniaria amministrativa; ora costituisce illecito penale ed è punito con sanzioni penali)

Comma 1, lett. b):

- 1) condotta: uguale
- 2) pena pecuniaria uguale

Comma 2:

- 1) condotta: uguale (n.b.: il “vecchio” art. 60 non prevedeva un comma 2; per i lavoratori autonomi, infatti, la violazione dell’art. 20, comma 3, era punita allo stesso modo dell’attuale ed era inserita nel “vecchio” art. 59, comma 1, lett. b): v. precedente tabella riferita ai lavoratori)
- 2) pena pecuniaria uguale

Le modifiche al Titolo II: le novità.

La parte speciale sulle sanzioni è contenuta nei Titoli successivi al Titolo I e, in particolare, per quanto di interesse nel presente paragrafo, nel **Capo II, Titolo II, dedicato alla disciplina dei "Luoghi di lavoro"**, che contempla le sanzioni, sia penali che amministrative pecuniarie, *sia per datore di lavoro che per il dirigente* (nuovo art. 68, sostituito dall'art. 41, D.Lgs. n. 106/09), mentre prima ad essere sanzionato era il solo datore di lavoro.

Le modifiche al Titolo II: le novità.

Cosa cambia

Let. a):

- 1) pena detentiva e pecuniaria **RIDOTTE**
- 2) precetto violato **UGUALE** (art. 66)
- 3) la sanzione è ora prevista anche per il **dirigente** (prima era a carico del solo datore di lavoro)

Let. b):

- 1) pena detentiva e pecuniaria **RIDOTTE**
- 2) precetto violato **UGUALE** (artt. 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2)
- 3) la sanzione è ora prevista anche per il **dirigente** (prima era a carico del solo datore di lavoro)

Let. c):

- 1) sanzione amministrativa pecuniaria **RIDOTTA**
- 2) precetto violato **UGUALE** (art. 67, commi 1 e 2)
- 3) la sanzione è ora prevista anche per il **dirigente** (prima era a carico del solo datore di lavoro)




Le modifiche al Titolo II: le novità.

Cosa cambia

Comma 2:

Nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di plurime violazioni degli allegati tecnici (v. sopra)



N.B.: nella versione originaria del d.lgs. n. 81/08 non era previsto.

Le modifiche al Titolo III: le novità.

Il Titolo III reca la disciplina in materia di “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale”.

Il legislatore, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 56 del D.Lgs. n. 106/09, prevede, nei confronti di entrambi gli attori centrali della sicurezza (datore di lavoro/dirigente), anche in questo caso (art. 87) una serie di sanzioni sia penali che amministrative pecuniarie, differenziandole in ragione della gravità dell'infrazione.

Le modifiche al Titolo III: le novità.

Cosa cambia

Comma 1:

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA
- 2) precetti violati DIVERSI (oggi: art. 80, co.2; prima: artt. 70, comma 1 e comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II; artt. 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8; artt. 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.66);
- 3) la sanzione è prevista solo per il datore di lavoro (come nel testo previgente)

Le modifiche al Titolo III: le novità.

Cosa cambia

Comma 2:

- 1) pena detentiva e pecuniaria AUMENTATE
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: art 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II; art. 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI; oggi: art. 70, comma 1; art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II; art. 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8; artt. 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5; artt. 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1)
- 3) la sanzione è ora prevista anche per il dirigente (prima era a carico del solo datore di lavoro)

Le modifiche al Titolo III: le novità.

Cosa cambia

Comma 4:

- 1) sanzione RIDOTTA (amministrativa pecuniaria)
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: art. 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI; art. 71 commi 6 e 9 e 11; art. 72, commi 1 e 2; art. 86, comma 3; oggi: art. 70, comma 2, limitatamente ai punti dell'allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2; art. 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11; art. 77, comma 4, lettere c) e g); art. 86, commi 1 e 3);
- 3) la sanzione è ora prevista anche per il dirigente (prima era a carico del solo datore di lavoro)

Le modifiche al Titolo III: le novità.

Cosa cambia

Comma 3:


- 1) sanzione NUOVA (l'attuale co. 3 non corrisponde al previgente co. 3)
- 2) precetti violati DIVERSI (prima: non erano contemplati; oggi: art. 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II; art. 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI; art. 77, comma 4, lettere e), f) ed h); art. 80, commi 3 e 4);
- 3) la sanzione è ora prevista anche per il dirigente e non solo per il datore di lavoro.

Le modifiche al Titolo III: le novità.

Cosa cambia

Commi 5 e 6:

nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di plurime violazioni degli allegati tecnici (v. sopra)



N.B.: nella versione originaria del d.lgs. n. 81/08 non era previsto.

Le modifiche al Titolo III: le novità.

Cosa cambia

Comma 7:

Nel testo previgente la sanzione amministrativa pecuniaria era prevista dall'art. 87, co. 3, lett. c) per il *solo datore di lavoro*.

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Cosa cambia

Il Titolo IV *reca la disciplina in materia di “Cantieri temporanei o mobili”*.

Il legislatore del 2009, seguendo i criteri ispiratori della disciplina sanzionatoria già attuata con la c.d. direttiva cantieri (D.Lgs. n. 494/1996) e rimodulata nell'originario testo del D.Lgs. n. 81/08 individua, a carico dei soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione degli obblighi di sicurezza, una serie di sanzioni sia penali che amministrative pecuniarie, caratterizzate però dalla consueta rivisitazione della relativa risposta sanzionatoria.

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Quanto alle *sanzioni per i committenti ed i responsabili dei lavori*, il legislatore del 2009 contempla le sanzioni **all'art. 157**, nel testo modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 106/09.

Let. a):

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA nel massimo
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5; oggi: art. 90, commi 3, 4 e 5).

Let. b):

- 1) pena pecuniaria sensibilmente RIDOTTA
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: art. 90, comma 9, lettera a); oggi: artt. 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis)

- 1) sanzione amministrativa pecuniaria RIDOTTA

- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: art. 101, comma 1, primo periodo ; oggi: artt. 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

N.B.: La violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c) è oggi prevista dalla nuova lett. c) dell'art. 157 - (v. sopra).

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Quanto alle sanzioni per *i coordinatori*, il legislatore del 2009 le contempla **all'art. 158**, nel testo modificato dall'art. 87 del d.lgs. n. 106/09.

Coordinatore per la progettazione (comma 1):

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA
- 2) precetto violato UGUALE (art. 91, comma 1).

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (comma 2):

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA per l'ipotesi sub 1);
- 2) pena detentiva e pecuniaria RIDOTTE per l'ipotesi sub 2)
- 3) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima, per ipotesi 1): art. 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f); per ipotesi 2): art. 92, comma 2; oggi, per ipotesi 1): art. 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; per ipotesi 2): 92, comma 1, lettera d).

N.B.: La violazione dell'art. 92, co.1, lett. d) è oggi sanzionata dall'art. 158, co. 2, lett. b), nuovo testo.

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Quanto alle sanzioni per *i datori di lavoro e dirigenti*, il legislatore del 2009 le prevede **all'art. 159**, nel testo modificato dall'art. 88 del d.lgs. n. 106/09.

Comma 1:

- 1) soggetti attivi parzialmente DIVERSI (oggi: esclusivamente il datore di lavoro; prima: datore di lavoro e il dirigente)
- 2) pena pecuniaria RIDOTTA
- 3) il testo modificato dal d.lgs. n. 106/09 prevede due nuove sanzioni differenziate (solo arresto o sola ammenda) per altrettante ipotesi particolari
- 4) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148; oggi: art. 96, comma 1, lettera g);

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Quanto alle sanzioni per *i datori di lavoro e dirigenti*, il legislatore del 2009 le prevede **all'art. 159**, nel testo modificato dall'art. 88 del d.lgs. n. 106/09.

Comma 2, lett. a):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena pecuniaria AUMENTATA
- 3) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154; oggi: artt. 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148.

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Quanto alle sanzioni per *i datori di lavoro e dirigenti*, il legislatore del 2009 le prevede **all'art. 159**, nel testo modificato dall'art. 88 del d.lgs. n. 106/09.

Comma 2, lett. c):

1) pena detentiva e pecuniaria IDENTICHE

2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; oggi: artt. 96, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Quanto alle sanzioni per *i datori di lavoro e dirigenti*, il legislatore del 2009 le prevede **all'art. 159**, nel testo modificato dall'art. 88 del d.lgs. n. 106/09.

Comma 2, lett. b):

Il nuovo art. 159, co. 2, lett. b) non coincide con il testo previgente; i precetti violati corrispondono, parzialmente, a quelli prima sanzionati dall'art. 159, co. 1, lett. b).

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Quanto alle sanzioni per *i datori di lavoro e dirigenti*, il legislatore del 2009 le prevede **all'art. 159**, nel testo modificato dall'art. 88 del d.lgs. n. 106/09.

Comma 2, lett. d):

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA
- 2) precetti violati IDENTICI (articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3)

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Quanto alle sanzioni per *i datori di lavoro e dirigenti*, il legislatore del 2009 le prevede **all'art. 159**, nel testo modificato dall'art. 88 del d.lgs. n. 106/09.

Comma 3:

Nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di plurime violazioni degli allegati tecnici (v. sopra)



N.B.: nella versione originaria del d.lgs. n. 81/08 erano invece previste autonome sanzioni in caso di violazione da parte dei preposti delle norme di cui gli artt. 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2; per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Oggi si applica sempre l'art. 56.

Le modifiche al Titolo IV: le novità.

Per quanto, infine, concerne la categoria dei *lavoratori autonomi*, la relativa disciplina sanzionatoria è oggi contemplata **dall'art. 160** del d.lgs. n. 81/08, come modificato dall'art. 89 del d.lgs. n. 106/09.

Lett. a):

- 1) pena detentiva e pecuniaria RIDOTTE
- 2) precetto violato UGUALE (art. 100, comma 3);

Lett. b):

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA
- 2) precetto violato UGUALE (art. 94);

Lett. c):

- 1) pena pecuniaria sensibilmente AUMENTATA nel minimo
- 2) precetti violati UGUALI (artt. 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2).

Le modifiche al Titolo V: le novità

Il Titolo V reca la disciplina in materia di *“Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”*.

Il legislatore del 2009 mantiene nei confronti di ambedue gli attori centrali della sicurezza (datore di lavoro/dirigente) esclusivamente sanzioni penali, differenziandole in ragione della gravità dell'infrazione commessa ed, in particolare (**art. 165**), nel testo modificato dall'art. 91 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo V: le novità

Cosa cambia

Lett. a):

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 163 e 164, comma 1, lettera b); oggi: art. 163)

Lett. b):

- 1) pena pecuniaria sensibilmente RIDOTTA
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: art. 164, comma 1, lettera a); oggi: art. 164)

Comma 2:

Nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di plurime violazioni degli allegati tecnici (v. sopra)

Le modifiche al Titolo VI: le novità.

Il Titolo VI reca la disciplina in materia di *“Movimentazione manuale dei carichi”*.

Il legislatore del 2009 mantiene nei confronti di ambedue gli attori centrali della sicurezza (datore di lavoro/dirigente) esclusivamente sanzioni penali, differenziandole in ragione della gravità dell'infrazione commessa ed, in particolare (**art. 170**), nel testo modificato dall'art. 93 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo VI: le novità.

Cosa cambia

Lett. a):

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b); oggi: art. 168, commi 1 e 2)

Lett. b):

- 1) pena pecuniaria sensibilmente RIDOTTA
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: art. 169, comma 1, lettera a); oggi: art. 169)

Le modifiche al Titolo VII: le novità.

Il Titolo VII reca la disciplina in materia di *“Attrezzature munite di videoterminali”*.

Il legislatore del 2009 mantiene nei confronti di ambedue gli attori centrali della sicurezza (datore di lavoro/ dirigente) esclusivamente sanzioni penali, differenziandole in ragione della gravità dell'infrazione commessa ed, in particolare (**art. 178**), nel testo modificato dall'art. 95 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo VII: le novità.

Cosa cambia

Lett. a):

- 1) pena pecuniaria RIDOTTA
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b); oggi: artt. 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5)

Lett. b):

- 1) pena pecuniaria sensibilmente RIDOTTA
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: art. 177, comma 1, lettera a); oggi: artt. 176, comma 6, e 177).

Comma 2:

Nuovo criterio della violazione “unitaria” in caso di plurime violazioni degli allegati tecnici (v. sopra)

Le modifiche al Titolo VIII: le novità.

Il Titolo VIII reca la disciplina in materia di “*Agenti fisici*”.

Il legislatore del 2009 mantiene sia nei confronti del datore di lavoro che di ambedue gli attori centrali della sicurezza (datore di lavoro/ dirigente) esclusivamente sanzioni penali, differenziandole in ragione della gravità dell'infrazione commessa ed, in particolare (art. 219), nel testo novellato dall'art. 107 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo VIII: le novità.


Cosa cambia

Comma 1, lett. a):

- 1) soggetto attivo (solo il datore di lavoro)
- 2) pena detentiva e pecuniaria RIDOTTE
- 3) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1; oggi: artt. 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216)

Comma 1, lett. b):

- 1) soggetto attivo (solo il datore di lavoro)



N.B.: l'art. 219, co. 1, lett. b) non esisteva nel testo previgente del d.lgs. n. 81/08; la violazione dei precetti di cui agli artt. 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4 era prima prevista dall'art. 219, co. 2, lett. a) e riguardava anche il dirigente

Le modifiche al Titolo VIII: le novità.

Cosa cambia

Comma 2, lett. a):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena detentiva RIDOTTA
- 3) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1; oggi: artt. 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1)

Le modifiche al Titolo VIII: le novità.

Cosa cambia

Comma 2, lett. b):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena pecuniaria RIDOTTA
- 3) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3; oggi: artt. 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3)

Le modifiche al Titolo IX: le novità

Il Titolo IX reca la disciplina in materia di *“Sostanze pericolose”*.

Il legislatore del 2009 mantiene sia nei confronti del datore di lavoro che di ambedue gli attori centrali della sicurezza (datore di lavoro/ dirigente) sia sanzioni penali che sanzioni amministrative pecuniarie, differenziandole in ragione della gravità dell'infrazione commessa ed, in particolare (art. 262), nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 121 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo IX: le novità

Cosa cambia

Comma 1, lett. a):

- 1) soggetto attivo (solo il datore di lavoro)
- 2) precetti violati (artt. 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3)

Comma 1, lett. b):

- 1) soggetto attivo (solo il datore di lavoro)
- 2) precetto violato (art. 223, comma 6)

Le modifiche al Titolo IX: le novità

Cosa cambia

Comma 2, lett. c):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena pecuniaria RIDOTTA
- 3) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 250, comma 3, e 256, commi 5 e 7; oggi: artt. 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7)

Comma 2, lett. d):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) sanzione amministrativa RIDOTTA
- 3) precetti violati IDENTICI (artt. 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3)

Le modifiche al Titolo IX: le novità

Cosa cambia

Comma 2, lett. a):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena detentiva e pecuniaria RIDOTTE
- 3) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; oggi: artt. 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1)

N.B.: prima la sanzione era contemplata dal co. 1, lett. a) dell'art. 262.

Le modifiche al Titolo IX: le novità


Cosa cambia

Comma 2, lett. b):

- 1) soggetto attivo (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena detentiva RIDOTTA
- 3) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252; oggi: artt. 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3)

Le modifiche al Titolo IX: le novità

Quanto alle sanzioni applicabili al **preposto**, nel Titolo IX, che reca la disciplina in materia di “Sostanze pericolose”, a differenza di quanto avvenuto per altri Titoli (nei quali, come visto in precedenza, l’opzione legislativa è stata quella di escludere l’applicabilità di sanzioni speciali richiamando quelle “generali” contemplate dall’art. 56), il legislatore del 2009 ha mantenuto un regime sanzionatorio autonomo anche per i preposti.



Le relative sanzioni sono contemplate **nell’art. 263**, nel testo novellato dall’art. 122 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo IX: le novità

Cosa cambia

Lett. a):

- 1) pena pecuniaria sensibilmente AUMENTATA nel massimo
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2; oggi: artt. 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254)

Lett. b):

- 1) pena pecuniaria sensibilmente AUMENTATA
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4; oggi: artt. 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4)

Le modifiche al Titolo IX: le novità

Il legislatore del 2009 introduce poi un'autonoma sanzione per le *violazioni dell'art. 238, comma 2* (che prevede il divieto di assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici....nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione "nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b)", ovvero in quelle aree predeterminate, accessibili soltanto ai lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, i quali vi si recano per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione (v., nuovo **art. 264-bis**, introdotto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 106/09):



sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro

Le modifiche al Titolo IX: le novità

Il legislatore del 2009 ha, infine, **soppresso** le sanzioni di carattere “speciale” previste per i **lavoratori** nel Titolo IX, relativo alla disciplina in materia di “Sostanze pericolose” (**art. 265**, abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. n. 106/09).

Le modifiche al Titolo X: le novità

Il **Titolo X** reca la disciplina in materia di “*Esposizione ad agenti biologici*”.

Il legislatore del 2009 mantiene sia nei confronti del *datore di lavoro* che di ambedue gli attori centrali della sicurezza (*datore di lavoro/dirigente*) sanzioni non solo penali ma anche amministrative pecuniarie, differenziandole in ragione della gravità dell’infrazione commessa (**v. art. 282, nel testo novellato dall’art. 131 del d.lgs. n. 106/09**).

Le modifiche al Titolo X: le novità

Cosa cambia

Comma 1, lett. a):

1) soggetto attivo (solo il datore di lavoro)



N.B.: il testo previgente del d.lgs. n. 81/08 non contemplava alcuna sanzione esclusiva per il datore di lavoro per la violazione dell'articolo 271, commi 1, 3 e 5.

Le modifiche al Titolo X: le novità

Cosa cambia

Comma 2, lett. a):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena detentiva RIDOTTA
- 3) pena pecuniaria AUMENTATA
- 4) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2; oggi: artt. 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2)

Le modifiche al Titolo X: le novità

Cosa cambia

Comma 2, lett. b):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena detentiva e pecuniaria RIDOTTE



N.B.: il testo previgente del d.lgs. n. 81/08 sanzionava la violazione degli artt. 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2 al co. 1, lett. a).

Le modifiche al Titolo X: le novità

Cosa cambia

Comma 2, lett. c):

- 1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)
- 2) pena pecuniaria notevolmente RIDOTTA
- 3) precetto violato IDENTICO (art. 280, commi 3 e 4)

Le modifiche al Titolo X: le novità

Quanto alle sanzioni applicabili al *preposto*, nel Titolo X, che reca la disciplina in materia di “Esposizione ad agenti biologici”, a differenza di quanto avvenuto per altri Titoli (nei quali, come visto in precedenza, l’opzione legislativa è stata quella di escludere l’applicabilità di sanzioni speciali richiamando quelle “generali” contemplate dall’art. 56), il legislatore del 2009 ha mantenuto un regime sanzionatorio autonomo anche per i preposti.



La norma di riferimento è quella **dell’art. 283**, nel testo sostituito dall’art. 132 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo X: le novità

Cosa cambia

- 1) pena detentiva e pecuniaria RIDOTTE
- 2) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2; oggi: artt. 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3)

Le modifiche al Titolo X: le novità

Il legislatore del 2009, a differenza di quanto in precedenza evidenziato a proposito del Titolo IX in cui si è provveduto a sopprimere le sanzioni di carattere “speciale”, nel Titolo X, che reca la disciplina in materia di “Esposizione ad agenti biologici”, ha invece optato per il mantenimento di un autonomo regime sanzionatorio in caso di violazione degli obblighi da parte dei *lavoratori*.



La relativa disciplina è attualmente contemplata **dall'art. 285** del d.lgs. n. 81/08, nel testo novellato dall'art. 134 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo X: le novità

Cosa cambia

Lett. a):

- 1) pena pecuniaria AUMENTATA
- 2) precetto violato IDENTICO (articolo 277, comma 3).

Lett. b):

- 1) pena pecuniaria sensibilmente RIDOTTA nel minimo ed AUMENTATA nel massimo
- 2) precetto violato IDENTICO (articolo 277, comma 1).

Le modifiche al Titolo X: le novità

Il legislatore del 2009, infine, ha mantenuto all'art. 286 – salvo una modesta riduzione nel massimo di 50 Euro, essendo stata ridotta nel massimo quella originariamente prevista da 500 a 450 Euro (art. 135, D.Lgs. n. 106/09) - le “*sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti*”, contemplate solo per la violazione **dell'art. 273, comma 2** (che fa divieto di “assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici....nelle aree di lavoro in cui c'e' rischio di esposizione”).



La disciplina sanzionatoria è contemplata **dall'art. 286** del d.lgs. n. 81/08, nel testo novellato dall'art. 135 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo X: le novità

Cosa cambia

- 1) pena pecuniaria sensibilmente RIDOTTA nel minimo
- 2) precetto violato IDENTICO (articolo 273, comma 2)

Le modifiche al Titolo XI: le novità

Il Titolo XI reca la disciplina in materia di *“Protezione da atmosfere esplosive”*.

Il legislatore del 2009 mantiene sia nei confronti del datore di lavoro che di ambedue gli attori centrali della sicurezza (datore di lavoro/ dirigente) esclusivamente sanzioni penali, in particolare enunciate **all'art. 297**, nel testo novellato dall'art.141 del d.lgs. n. 106/09.

Le modifiche al Titolo XI: le novità

Cosa cambia

Comma 1:

1) soggetto attivo (solo il datore di lavoro)



N.B.: il testo previgente del d.lgs. n. 81/08 non contemplava alcuna sanzione esclusiva per il datore di lavoro per la violazione dell'articolo 290.

Comma 2:

1) soggetti attivi IDENTICI (datore di lavoro e dirigente)

2) pena pecuniaria RIDOTTA nel massimo ed AUMENTATA nel minimo

4) precetti violati parzialmente DIVERSI (prima: artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296; oggi: artt. 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296)

Grazie per l'attenzione